

## **TI\_GERICHTE 16.1997.74 vom 14. Oktober 1997**

TI Tribunale d'appello, 1997-10-14, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_16.1997.74](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.1997.74)

FR: TI\_GERICHTE 16.1997.74 du 14 octobre 1997

IT: TI\_GERICHTE 16.1997.74 del 14 ottobre 1997

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 14.10.1997  
16.1997.74

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.97.00074 Lugano 14 ottobre 1997 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 25 giugno 1997 presentato da \_\_\_\_\_ contro la sentenza 13 giugno 1997 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 16 aprile 1997 nei confronti di \_\_\_\_\_ patr. dall'avv. \_\_\_\_\_ con la quale l'istante ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al PE no. \_\_\_\_\_ dell'UEF di Locarno, domanda respinta dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti, considerato in fatto e in diritto: che con istanza 16 aprile 1997 \_\_\_\_\_, ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta da \_\_\_\_\_ al PE sopra menzionato notificatogli per l'incasso di fr. 1'195.90, corrispondenti ai premi assicurativi dovuti per il 1995; che a valere quale titolo esecutivo l'istante ha prodotto la decisione 30 gennaio 1997 (doc. A), non impugnata dall'assicurato; che al contraddittorio l'escusso si è opposto alla pretesa avversaria sostenendo di aver interamente soluto il proprio debito per premi arretrati come risulta dalla documentazione dallo stesso prodotta all'udienza; che con il querelato giudizio il primo giudice, accertato il benfondato dell'eccezione di estinzione del debito sollevata dall'escusso, ha respinto l'istanza; che con il presente tempestivo gravame \_\_\_\_\_ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l'annullamento: la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie per non essersi avveduto del fatto che i pagamenti effettuati dall'escusso non si riferivano al credito posto in esecuzione (premi 1995) bensì ai premi arretrati per il 1996; che con osservazioni 10 luglio 1997 la controparte postula la reiezione del gravame; che giusta l'art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale la ricorrente basa implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove; che nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall'istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF ( DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S.AG/B.); che quest'esame tende ad accertare: l'identità tra il titolo indicato nel precetto e la documentazione prodotta; il suo

carattere esecutivo; il benfondato di eventuali obiezioni opposte dall'escusso nei limiti di quelle proponibili in base all'art. 81 LEF; che giusta l'art. 88 cpv. 2 LAMal le decisioni relative al pagamento di una somma in denaro e non impugnate entro il termine di 30 giorni (art. 85 LAMal), sono parificate a sentenze esecutive ai sensi dell'art. 80 LEF; che la decisione 30 gennaio 1997 con la quale è stato stabilito l'importo dovuto da \_\_\_\_\_ a titolo di premi assicurativi arretrati per il 1995 per un totale di fr. 1'195.90, decisione non impugnata dall'assicurato, costituisce di principio valido titolo esecutivo ( Panchaud/Caprez , La mainlevée de l'opposition, 1980, § 133, n. 3); che l'esigibilità del credito deve essere data già al momento dell'inoltro della domanda di esecuzione e non solo al momento dell'inoltro dell'istanza di rigetto dell'opposizione ( Panchaud/ Caprez , op. cit., § 155 e § 14); che in concreto il credito dell'istante non era esigibile in quanto basato su una decisione (30 gennaio 1997) prolata dopo l'emissione del PE (20 gennaio 1997), di modo che -a prescindere dall'eccezione di estinzione del debito sollevata dall'escusso ed effettivamente infondata in quanto riferita ai premi per il 1996 e non a quelli posti in esecuzione- l'istanza deve essere respinta; che diverso sarebbe stato il caso se l'istante -in base alle nuove competenze e alla speciale procedura prevista dalla LaMal (art. 88 cpv. 2)- avesse seguito la speciale procedura che le permette, dopo la notifica del PE, di emanare la decisione di merito con contestuale rigetto definitivo dell'opposizione, decisione questa che una volta passata in giudicato permette di ottenere il proseguimento dell'esecuzione senza dover adire il giudice del rigetto ( DTF 121 V 110 cons.2; 119 V 331 cons.2b; 109 V 49 cons.3b; 107 III 64 cons.3); che in quest'ottica, la decisione della Cassa dovrebbe chiaramente riferirsi all'esecuzione in atto e togliere l'opposizione, totalmente o limitatamente ad un determinato importo ( DTF 109 V 46; DTF 107 III 60), ciò che non è manifestamente il caso in concreto per la decisione 30 gennaio 1997 (doc. A); che qualora, come nel caso concreto, non venga ossequiata questa procedura, la Cassa deve seguire la via ordinaria che prevede la notifica del PE dopo l'emanazione della decisione prodotta a valere quale titolo di rigetto; che alla luce di quanto sopra esposto la sentenza pretorile, corretta nel suo risultato, non può essere annullata; che pertanto il ricorso deve essere respinto, Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la vigente TarLEF pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 25 giugno 1997 \_\_\_\_\_, è respinto. 2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-- già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 150.- a titolo di ripetibili. 3. Intimazione a: - \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello Il presidente  
La segretaria